

NUOVO REGOLAMENTO PROTEZIONE DATI PERSONALI

Introduzione

Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno emanato il **Nuovo Regolamento Europeo n. 2016/679** in materia di **protezione dei dati personali** (di seguito RGDP) che, a partire dal 25 maggio 2018, sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.

L'enunciazione delle principali novità non può prescindere da una breve trattazione dei presupposti fattuali che hanno spinto il legislatore comunitario ad intervenire.

L'integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha condotto a un considerevole aumento dei **flussi transfrontalieri dei dati personali** e quindi anche dei dati personali scambiati, in tutta l'Unione, tra attori pubblici e privati. Il diritto dell'Unione, come ricordano i considerando del RGDP, impone alle autorità nazionali degli Stati membri di cooperare e scambiarsi dati personali per essere in grado di svolgere le rispettive funzioni o eseguire compiti per conto di un'autorità di un altro Stato membro.

Inoltre la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano.

Dunque, aumentata nel mercato l'importanza dei dati personali e sviluppatasi parallelamente l'innovazione tecnologica, il legislatore comunitario è intervenuto con il RGDP, abrogando la **direttiva 95/46**, che resta in vigore fino al maggio 2018, al fine di armonizzare fra i diversi Stati membri la normativa. Infatti la normativa prevista dalla direttiva 95/46 rendeva la tutela dei cittadini, in materia di trattamento dei dati, frammentata nei diversi Stati e poco adeguata allo sviluppo tecnologico.

Secondo i considerando del RGDP, "la tecnologia oggi non solo ha trasformato l'economia e le relazioni sociali ma anche potrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali" e potrebbe garantire al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali. Tale evoluzione, pertanto, richiede un quadro normativo più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, al fine di creare un clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno.

Allo stesso tempo è opportuno ricordare che lo sviluppo tecnologico debba essere bilanciato con la protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali, poiché il controllo dei propri dati personali costituisce ormai un **diritto fondamentale della persona**. Nei considerando al regolamento si prevede infatti che "un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione presuppone il rafforzamento e la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali, nonché poteri equivalenti per controllare e assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali e sanzioni equivalenti per le violazioni negli Stati membri".

Fatte queste premesse, si cercherà, di seguito, di indicare cosa cambierà con la nuova disciplina.

- **Ambito territoriale di applicazione più esteso**

La direttiva attuale n. 95/46 si applica alle attività che hanno uno stabilimento in UE. Con il nuovo regolamento invece si estende l'ambito di applicazione della normativa europea; infatti ai sensi dell'art. 3, il RGDP si applica "indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno in Europa"; inoltre continua la norma "si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

- a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure
- b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione”.

- **Nuovi obblighi per il titolare e per il responsabile del trattamento**

Il nuovo regolamento ridefinisce, rispetto alla direttiva 95/46, nuovi obblighi in capo al titolare e al responsabile del trattamento. La nuova disciplina, infatti, è improntata ad un **principio di responsabilizzazione** di tali figure.

Il titolare del trattamento deve mettere in atto **misure tecniche e organizzative** adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento. Al titolare del trattamento è affidato l'incarico di decidere autonomamente **le modalità, le garanzie e i limiti** del trattamento dei dati.

Le misure tecniche ed organizzative, secondo il **principio by design** , devono essere adottate progettate in relazione al contesto ed alle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento. Infatti dovranno essere misurate in relazione alla natura ed alle finalità del trattamento, nonché in relazione ai rischi di violazione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. Quindi ove il titolare intende trattare dati altrui deve già all'inizio progettare un sistema che limiti al minimo le possibili violazioni dei dati raccolti.

Inoltre, secondo il **principio di privacy by default** , consacrato all'art. 25 del RGDP, il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati solo i dati personali strettamente necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo incide sulla quantità dei dati personali da raccogliere, sulla portata del trattamento e sul periodo di conservazione degli stessi. Inoltre, dette misure devono garantire che i dati personali non siano resi accessibili a un numero indefinito di persone.

Con riferimento alle modalità di trattamento, sul titolare e sul responsabile del trattamento dei dati gravano degli **obblighi di informazione** in favore dell'interessato; infatti è necessario che le informazioni all'interessato:

- siano rese con un linguaggio semplice e chiaro, soprattutto nel caso di minori,
- abbiano sempre forma scritta (l'informativa in forma orale è ammessa solo quando ciò è richiesto dall'interessato),
- rendano noti il periodo di conservazione dei dati personali, il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo, l'intenzione del titolare di trasferire dati personali a un paese terzo.

Il titolare del trattamento ha altresì l'obbligo di compiere una **“valutazione d'impatto”** iniziale per i trattamenti di dati più delicati. L'Autorità di Controllo, come il Garante, dovrà redigere un elenco dei dati che sono soggetti alla predisposizione di una valutazione d'impatto da parte del titolare del trattamento. La valutazione d'impatto dovrà indicare le finalità del trattamento, dovrà esplicitare la necessità e la proporzionalità del trattamento rispetto alle finalità e dovrà indicare le eventuali misure per affrontare i rischi di possibili lesioni di diritti e libertà delle persone.

Il RGDP obbliga inoltre il titolare del trattamento di tenere un **registro delle attività** relative al trattamento stesso.

Ulteriore nuovo obbligo che graverà sui titolari del trattamento è quello in base al quale dovranno **portare a conoscenza** dei Garanti nazionali e degli interessati le eventuali violazioni della normativa suddetta sui dati personali.

- **Una nuova figura: il responsabile della protezione dei dati**

Con la nuova disciplina si introduce una nuova figura e cioè il **responsabile della protezione dei dati**. L'art. 37 del RGDP prevede le ipotesi in cui tale soggetto debba essere designato: “*Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:*

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure

c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.”

- **Maggiori diritti per l'interessato del trattamento**

Consenso. Sono state introdotte regole più rigorose per l'ottenimento del consenso dell'interessato. Il consenso infatti non può mai essere considerato tacito o presunto ma deve essere sempre ottenuto in modo espresso e può essere revocato in qualsiasi momento dall'interessato. Di contro, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato abbia prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. Inoltre l'art. 7 co. 2 fa riferimento ad una vicenda più complessa e prevede che “se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro”.

Diritto all'oblio. Tale diritto è frutto della giurisprudenza comunitaria che, negli anni, ha riconosciuto il diritto delle persone “a non essere rintracciati” in siti, banche dati e motori di ricerca. Oggi, grazie alla previsione di cui all'art 17, il diritto all'oblio viene tutelato in via positiva e non solo giurisprudenziale. L'interessato dunque ha diritto di chiedere che i dati che lo riguardano siano cancellati, per esempio, quando non siano più necessari per le finalità cui erano utilizzati, o quando non offre più il consenso, o quando i dati non sono stati trattati lecitamente. Tuttavia non si può omettere di dire che il diritto ad essere dimenticati va bilanciato con altri diritti od obblighi previsti e tutelati dall'ordinamento, come: i diritti di informazione e di espressione o con gli adempimenti di obblighi legali.

Trasferibilità dei dati. L'interessato ha il diritto di ricevere dal titolare del trattamento, in formato strutturato e in modo leggibile, i dati che lo riguardano. Inoltre ha il diritto di trasferire da un titolare ad un altro i dati senza alcun impedimento opposto dal primo.

- **Inasprimento del regime Sanzionatorio**

L'Autorità di controllo ha il potere di irrogare sanzioni amministrative per un importo massimo pari a € 20.000.000 o, nel caso di imprese, fino al 4% del fatturato annuo complessivo, tenendo in considerazione determinati criteri come: la gravità, la durata e la natura della violazione, le misure adottate dal titolare e la colpa o il dolo della condotta.

Inoltre il regolamento prevede la possibilità che ulteriori sanzioni, per le violazioni del regolamento, siano stabilite dagli Stati Membri, purché si assicuri la proporzionalità, l'effettività e la portata dissuasiva delle stesse.

- **Brevi osservazioni personali**

La nuova disciplina regolamentare potenzia, da un lato, i diritti degli interessati e ad onera, dall'altro lato, di nuovi obblighi il titolare e il responsabile del trattamento. Sembra pertanto che il legislatore abbia preso finalmente coscienza del valore economico che i dati detengono nel mercato e che voglia arginare pratiche di uso scorretto dei dati personali.

Bisogna notare che il legislatore comunitario ha preferito abrogare la direttiva del '95, perché rendeva frammentata e differente la disciplina fra tutti gli Stati UE. Invece l'utilizzo del regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile, consente di avere una disciplina uniforme in tutti gli Stati membri.

Infine si precisa che la figura del nuovo responsabile del trattamento dei dati potrebbe essere occasione per la creazione di nuovi posti di lavoro in favore di figure specializzate in tale settore.